

ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RICORSO STRAORDINARIO EX ARTT. 8 E SEGG. DPR N. 1199/71

COPIA

Dell' **ING. FRANCESCO DUILIO ROSSI**, nato a Roma il 31.8.1957 C.F: RSS FNC 57M31 H501W, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA**, con sede in Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 83, C.F.: 80201950583, e dell' **ING. CARLA CAPPIELLO**, nata a Roma il 11.8.1961, C.F.: CPP CRL 61M51 H501Z, in proprio e nella qualità di Vice Presidente dell'**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA**, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Zebio n. 30, presso la persona e lo studio dell'Avv. Claudio Camici che li rappresenta e difende giusto mandato in calce al presente atto,

c o n t r o

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via IV Novembre n. 114;

e n e i c o n f r o n t i d e g l i

Ingegneri Rocchetti Fabrizio, Del Parco Ruffino, Del Parco Michele, Aloia Ermanno, Croce Giuseppe, Satragno Enrico, Bartomeoli Emiliano, Marconi Paolo, Loppo Giovannino, Barisi Giancarlo, Sepe Monti Arcangelo, Viggiano Felice, Ferrari Claudio, Croce Aristide, tutti elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, Via Chiana n. 5;

n o n c h è n e i c o n f r o n t i d e l

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del suo Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula n. 70

PER LA DECLARATORIA DI INESISTENZA E/O

L'ANNULLAMENTO

della decisione n. 4/2007, del 26.1/9.2.2007 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, divenuta definitiva giusta sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 18860/2008 dell' 11.6/9.7.2008.

FATTO

Avverso il risultato delle elezioni dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma tenutesi nei mesi di settembre e ottobre del 2005, gli Ingegneri in epigrafe elencati (d'ora in poi anche "reclamanti") proponevano formale reclamo con ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (doc. n. 2). Tale ricorso, articolato in diversi punti, veniva istruito in contraddittorio tra le parti e posto in discussione all'udienza del 26 Gennaio 2007. Lo stesso veniva definito, con l'accoglimento, con la qui gravata decisione n. 4/2007 del 26.1/9.2.07 (doc. n. 1).

Cronologicamente coevi e funzionalmente connessi con i fatti sopra riportati, sono gli accadimenti che hanno riguardato l'elezione e, dunque, la formazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'organo che ha emesso la decisione oggi impugnata.

Infatti, nella pendenza del reclamo sottoposto al CNI, avverso l'elezione dell'Ordine di Roma, lo stesso, insediatosi il 23.10.2005, in base ai risultati reclamati, partecipava alle votazioni per il rinnovo appunto del CNI. Diretta conseguenza del voto espresso dall'Ordine di Roma era quella di far prevalere, nella composizione del nuovo CNI una lista elettorale diversa da quella che ha composto il CNI nella configurazione risultante dalla decisione oggi impugnata (tale circostanza apparirà pacifica nel prosieguo dell'esposizione).

Dunque, a seguito della computazione dei voti espressi dall'Ordine di Roma, il Ministero della Giustizia con provvedimento del 6.4.2006 proclamava eletti al CNI gli Ingg. Beer P., Fugger R., Pastorino R., Ronsivalle L., Martarelli G., Buscaglia R., Luminoso F., Gava A., Capra G., Speroni A., Zia G., Cervesi G., Berti P., Polese S. e Rea M. (doc. n. 3).

Avverso tale provvedimento proponevano ricorso al T.A.R. gli Ingg. De Vuono, Brandi, De Felice e Rolando - i quali poi faranno parte del collegio che ha emesso la decisione gravata in questa sede - (doc. n. 4), contestando, tra l'altro, la legittimità del voto espresso dall'Ordine di Roma, per il rinnovo del CNI, in quanto lo stesso Ordine si sarebbe insediato anticipatamente e dunque illegittimamente **(esattamente come sostenuto dai reclamanti dinnanzi al CNI nel procedimento promosso avverso il risultato elettorale dell'Ordine di Roma).**

Orbene, in virtù della decisione del TAR Lazio n. 7203/2006 (doc. n. 5), che accoglieva il ricorso di cui sopra, il Ministero della Giustizia, in data 14.9.2006 (doc. n. 6) emanava un nuovo provvedimento di proclamazione degli eletti al CNI, senza computare il voto espresso dall'Ordine di Roma, così come disposto dal TAR Lazio.

Risultavano dunque insediati adesso, in vece dei professionisti sopra elencati, gli Ingg. Polese S., Montresor G., Stefanelli P., Biddau A., Bosi G., Brandi R., La Pietra R., De Felice P., Gaia U.M., Stricchi S., Zia G. De Vuono C., Gava A., Rolando G., Picardi A., i quali non sarebbero stati eletti computando il voto dell'Ordine di Roma (ad eccezione di Gava e Zia) e che hanno formato il Collegio giudicante del CNI che ha emesso la decisione che con questo atto si impugna.

Fin da adesso, dunque, appare di solare evidenza che il CNI, nella configurazione che ha adottato la decisione n. 4/2007, per rimanere in carica doveva accogliere il ricorso dei reclamanti avverso le elezioni dell'Ordine di Roma! Altrimenti, ove avesse respinto il reclamo, avrebbe sancito la propria illegittima composizione nel numero di dodici consiglieri su quindici!

Ma v'è di più!

Contro la decisione del TAR Lazio di cui sopra proponevano appello al Consiglio di Stato sia alcuni dei professionisti rimossi dal CNI, sia l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma (doc. n. 7), odierno ricorrente.

Da questo momento in poi, pertanto, il Collegio giudicante del CNI, che ha emesso la nota decisione, diventa formalmente controparte di quell'Ordine (quello di Roma e Provincia) sulla cui legittima elezione è chiamato a giudicare!

In tale situazione il CNI, dopo mesi in cui il reclamo promosso dai reclamanti, odierni resistenti, era rimasto dormiente, imponeva un rapido impulso alla pratica e fissava per la trattazione del procedimento l'udienza del 26.1.2007, ben sapendo che il successivo 30 Gennaio si sarebbe discussa, dinnanzi al Consiglio di Stato, la sospensiva che avrebbe potuto delegittimarlo.

E infatti il 30 Gennaio del 2007 il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 67/2007 (doc. n. 8) accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva gli effetti della sentenza del TAR Lazio 7203/2006!!!!

In conseguenza di quanto sopra espresso il Ministero della Giustizia comunicava al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con nota in data 8.2.2007 (doc. n. 9) la dichiarazione di validità ed efficacia della prima proclamazione degli

eletti datata 6.4.2006 e il CNI esautorato, sempre in data 8.2.2007 (doc. n. 10), con nota sottoscritta dal Presidente Polese e dal Consigliere Brandi, portava a conoscenza della circostanza i primitivi nominati.

Inopinatamente, sorprendentemente e, ci sia permesso, proditoriamente, il CNI, oramai privo di qualsiasi legittimazione e di ciò consapevole, pubblicava e depositava il successivo 9 Febbraio la decisione n. 4/2007 che oggi qui si impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. INESISTENZA O NULLITA' DELLA DECISIONE N. 4/2007 DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, DEL 26.1/9.2.2007 PER ASSOLUTA CARENZA DI POTERE DEL COLLEGIO GIUDICANTE.

Nel caso di specie non v'è dubbio che ci si trovi in uno di quei casi, previsti dalla legge, in cui l'atto deve intendersi radicalmente inesistente o nullo, come più volte affermato da dottrina e giurisprudenza, per la mancanza assoluta di uno dei connotati essenziali per la validità dell'atto.

Dal riscontro dei documenti prodotti, che confermano integralmente la bontà dei fatti, così come da noi succintamente riportati, appare di tutta evidenza che l'organo che ha pubblicato la decisione oggi impugnata era composto per dodici quindicesimi da persone decadute dalla loro funzione, per effetto della precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e, ciò che è più grave, posto che investe profili anche penalmente rilevanti, perfettamente a conoscenza della circostanza di non aver più i requisiti indispensabili per l'esercizio del potere che, invece, hanno esercitato.

Infatti appare di tutta evidenza che la gravata decisione è stata pubblicata, me-

dante il deposito nella Segreteria del CNI, in data 9 Febbraio 2007 e cioè il giorno successivo a quello in cui il competente Ministero della Giustizia aveva comunicato l'ordinanza del Consiglio di Stato e confermato l'insediamento nel CNI degli altri consiglieri, già inizialmente nominati. Ciò anche a non voler considerare l'altra, assorbente circostanza, che l'ordinanza del Consiglio di Stato, resa in data 30 Gennaio 2007 doveva essere nota ai consiglieri del CNI che hanno depositato la loro decisione, per essere gli stessi parti in causa nel giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato.

Ora, affinché il Consiglio Nazionale degli Ingegneri potesse emettere e pubblicare una decisione sul ricorso presentato dagli originari reclamanti, appare di tutta evidenza come il collegio necessitasse **quale requisito essenziale, per l'esistenza e la validità del proprio operato,** quello di essere composto dai membri effettivamente in carica e legittimamente insediati.

Orbene, risulta incontestabile che alla data del deposito della impugnata decisione, vale a dire il 9 Febbraio del 2007, ben dodici dei quindici membri del collegio erano decaduti dalla loro carica per effetto sia della più volte richiamata ordinanza del Consiglio di Stato, sia per il conseguente provvedimento del Ministero di Giustizia, comunicato agli stessi il giorno precedente (doc. n. 9), con il quale si dichiarava la validità e l'efficacia della prima proclamazione del 6.4.2006.

Non riteniamo di dover aggiungere altro, sul punto, poiché una decisione pubblicata da un collegio che non ha più alcun titolo per giudicare non può che essere ritenuta assolutamente inesistente, prima ancora che priva di qualsiasi effetto e dunque, forse, neppure suscettibile di impugnazione, se all'inesistenza dell'atto volessimo accordare il significato radicale che pure meriterebbe.

Poiché però dall'eventuale esecuzione di tale provvedimento, esecuzione che sarebbe del pari aberrante, potrebbe derivare grave nocumento agli odierni ricorrenti, con danni riflessi all'intera categoria degli Ingegneri, riteniamo di dover insistere affinché tale inesistenza sia formalmente e definitivamente riconosciuta o, comunque, sia dichiarata, una volta per tutte, la nullità di un provvedimento assunto in aperto dispregio alla legge.

II. NULLITA' DELLA DECISIONE N. 4/2007 DEL 26.1/9.2.2007 DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI PER ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO IN VIRTU' DELL'EVIDENTE CONFLITTO DI INTERESSI DELL'ORGANO GIUDICANTE.

Pur ritenendo il precedente motivo del ricorso esaustivo, ai fini delle nostre richieste, per mero scrupolo difensionale dobbiamo spendere ancora qualche riflessione su un ulteriore aspetto, del pari abnorme, della decisione impugnata, ed in particolare circa la formazione del convincimento del giudice.

Dallo svolgimento dei fatti, così come evidenziato e documentalmente provato, appare infatti pacifico che la decisione del CNI dovrà comunque essere annullata per il venir meno del requisito legale, costituzionalmente affermato, della terzietà, dell'autonomia e della indipendenza del giudice. Infatti il CNI, nella composizione in cui ha giudicato, fermo restando quanto in precedenza dedotto, non poteva possedere tali requisiti legali posto che, ove avesse giudicato diversamente e rigettato, dunque, invece di accoglierlo, il reclamo proposto dal gruppo degli Ingegneri querelanti, avrebbe dovuto riconoscere la legittimità delle operazioni elettorali dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia e, di conseguenza, sancire la propria sconfitta elettorale, dal momento che, come appare irrefragabilmente dagli atti del procedimento, il computo del

voto espresso dall'Ordine di Roma avrebbe insediato ben dodici consiglieri, all'interno del CNI, diversi da quelli che hanno assunto la decisione.

Ma non solo, perché dagli atti allegati al presente ricorso è dato rilevare che al momento della nota decisione i componenti del CNI erano giudizialmente impegnati, quali controparti, nel giudizio pendente dinnanzi al Consiglio di Stato ed avente ad oggetto esattamente la loro investitura, e che gli stessi hanno fissato per la discussione del reclamo un'udienza di solo pochi giorni prima di quella fissata dal Consiglio di Stato per la decisione cautelare, quando avrebbero dovuto almeno attendere di conoscere il disposto del Consiglio di Stato medesimo. Tanto non solo in dispregio a tutte le diffide formulate dall'Ordine degli Ingegneri di Roma (doc. n. 11) ma, ciò che più conta, in aperta violazione degli imprescindibili principi della ragionevolezza, dell'imparzialità dell'agire e della giustizia sostanziale che, ricordiamo a noi stessi, dottrina e giurisprudenza hanno da sempre individuato quali principi da porre a fondamento dell'azione degli organi amministrativi.

La violazione, palese, di tali principi, sempre come correttamente ribadito da giurisprudenza e dottrina, concretizza il caso più evidente di eccesso di potere.

Nel caso specifico, poi, non può revocarsi in dubbio che il CNI abbia esercitato il proprio potere al fine di soddisfare gli interessi personali di quei dodici consiglieri su quindici che, se avessero riconosciuto la corretta elezione dell'Ordine di Roma, avrebbero immantinentemente perso la loro qualifica a vantaggio degli altri consiglieri per i quali l'Ordine di Roma aveva espresso le proprie preferenze in sede di consultazione elettorale.

Dunque ci troviamo di fronte a un caso emblematico di sviamento di pote-

re poiché, ammesso e non concesso (per il primo motivo del presente ricorso) che il CNI avesse il potere di giudicare, al momento della decisione gravata, lo stesso potere è stato esercitato per il conseguimento di fini strettamente personali!

Ne consegue, anche sotto questo diverso profilo, l'assoluta illegittimità dell'impugnata decisione.

Pertanto, allo stato, espressamente riservata ogni ulteriore deduzione e controdeduzione si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ecc.mo Presidente della Repubblica Italiana, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento del presente ricorso dichiarare inesistente e/o comunque annullare la decisione impugnata del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 4/2007 del 26.1/9.2.2007”.

Al momento del deposito del ricorso saranno prodotti i seguenti documenti:

- 1) copia decisione n. 4/2007 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- 2) copia reclamo al CNI introduttivo avverso le elezioni dell'Ordine di Roma;
- 3) copia proclamazione degli eletti al CNI del 6.4.2006;
- 4) copia ricorso al TAR Ingg. Stefanelli e Brandi;
- 5) copia sentenza TAR Lazio 7203/2006;
- 6) copia proclamazione degli eletti al CNI del 14.9.2006;
- 7) copia ricorso in appello al Consiglio di Stato dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia;
- 8) copia ordinanza n. 67/2007 del Consiglio di Stato;
- 9) copia della comunicazione del Ministero della Giustizia al CNI del 8.2.2007 e relativo allegato;

10) copia comunicazione del CNI ai precedenti eletti in data 8.2.2007;


11) copia diffida del 11.1.2007 dall'Ordine di Roma al CNI.

Con osservanza.

Roma 30 Luglio 2008

Ing. Francesco Duilio Rossi, in proprio
e nella qualità di Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Avv. Claudio Camici



Ing. Carla Cappelletto, in proprio e nella
Qualità di Vice Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Roma.




MANDATO: noi sottoscritti Ing. Francesco Duilio Rossi e Carla Cappelletto, in proprio e nelle rispettive qualità di Presidente e Vice Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio l'Avv. Claudio Camici presso lo studio del quale in Roma, Via Monte Zebio n. 30, eleggiamo domicilio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge e autorizzando il trattamento dei dati personali per il mandata conferito.

Roma 30 Luglio 2008

F.20 FRANCESCO ROSSI

F.20 CARLA CAPPIELLO

Visto, per autentica delle firme che precedono



Si notifici:

- 1) al CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via IV Novembre n. 114;
- 2) agli Ingegneri Rocchetti Fabrizio, Del Parco Ruffino, Del Parco Michele, Aloia Ermanno, Croce Giuseppe, Satragno Enrico, Bartomeoli Emiliano, Marconi Paolo, Loppo Giovannino, Barisi Giancarlo, Sepe Monti Arcangelo, Viggiano Felice, Ferrari Claudio, Croce Aristide, mediante consegna di n. 14 distinte copie nel domicilio eletto presso l'Ing. Croce Aristide in Roma, Via Chiana n. 5;
- 3) al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula n. 70;
- 4) al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, nel domicilio ex lege presso l'avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.